

Repubblica di Bielorussia

Questa scheda paese è stata aggiornata al 16/12/2021

La Repubblica di Bielorussia ha ratificato la Convenzione de L'Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 17 luglio 2003 e il 1° novembre 2003 è entrata in vigore.

N.B: Il Regolamento n. 122 del Consiglio dei ministri della Repubblica di Bielorussia di seguito citato stabilisce, all'articolo 5, che sono ammessi all'adozione internazionale nella Repubblica di Bielorussia solo gli aspiranti genitori adottivi residenti nei Paesi con cui le autorità bielorusse hanno adottato protocolli o convenzioni sulla procedura di adozione internazionale, in conformità alle direttive sul coordinamento delle procedure di adozione internazionale e l'interazione con le organizzazioni competenti nel quadro della procedura approvata dal Consiglio dei Ministri della Repubblica di Bielorussia con l'atto del 21 settembre 2004 n. 1173. Ad oggi l'unico Paese che ha sottoscritto un Protocollo sulle procedure di adozione internazionale con la Repubblica di Bielorussia è l'Italia (la cooperazione tra i due Paesi si fonda sul Protocollo sopra citato, firmato nel 2017 e attualmente in fase di revisione).

Referenti per l'adozione internazionale

Autorità competente

Centro Nazionale per le Adozioni (CNA)

Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Bielorussia

Platonova Street, 22 – 220071, Minsk

e mail: child@edu.by

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

sito web <https://nacedu.by/en>

Ambasciata della Repubblica di Bielorussia in [Italia](#)

Ambasciata d'Italia nella [Repubblica di Bielorussia](#)

Ricerca Enti Autorizzati in Repubblica di Bielorussia

Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale

- svolge le attività operative in materia di adozione dei minori da parte dei cittadini italiani;
- collabora direttamente con la CAI e, sotto il suo coordinamento, con gli enti autorizzati italiani.

Procedura adottiva

Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: [e-tutorial sull'adozione internazionale CAI](#)

Requisiti delle coppie adottanti

Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

- persone di entrambi i sessi (artt. 125 e 233 del Codice) ad eccezione di persone: con alcolismo cronico, tossicodipendenza, problemi di abuso di sostanze; che per motivi di salute non possono essere genitori adottivi, in base ad un elenco di malattie stabilito dal Ministero della Sanità bielorusso; dichiarate decadute dalla responsabilità genitoriale; ex genitori adottivi, se l'adozione è stata loro revocata a

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

causa della non ottemperanza dei doveri di genitore adottivo; persone esonerate dai doveri di tutore o custode per l'inadeguato adempimento dei doveri loro assegnati; condannate per reati dolosi nonché per reati particolarmente gravi contro la persona; i cui figli si sono trovati ad avere bisogno di protezione dello Stato a causa del mancato o cattivo esercizio delle responsabilità genitoriali di educazione e mantenimento dei figli; prive di una residenza permanente, nonché di un'abitazione che soddisfi i requisiti sanitari e tecnici stabiliti; che, al momento dell'adozione, non hanno un reddito che garantisca il salario di sussistenza per il figlio adottivo, stabilito nel territorio della Repubblica di Bielorussia; coniugi, uno dei quali sia stato dichiarato incapace dal tribunale o sia stato giudicato gravemente incapace.

Requisiti dei minori adottandi

- minori orfani o privi di cure parentali inseriti da almeno un anno nella banca dati centralizzata delle adozioni, per i quali non sia stato possibile trovare un collocamento presso una famiglia bielorussa, presso altri parenti, anche di cittadinanza diversa da quella bielorussa, o in altri contesti di tipo familiare (es. famiglia affidataria o comunità di tipo familiare), o i cui tutori abbiano fornito il proprio consenso all'adozione (art. 10 del Regolamento per le adozioni);
- differenza di età tra il minore e gli aspiranti genitori adottivi minima di 16 anni e massima di 45 anni (art. 9 del Protocollo di collaborazione e art. 126 del Codice); in casi eccezionali è possibile una deroga a tale regola – motivata caso per caso dalla CAI contestualmente alla presentazione dell'elenco degli aspiranti all'adozione di minori bielorussi– se il limite massimo della differenza d'età di quarantacinque anni

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

sussiste solo per uno dei due coniugi: in tal caso, il limite può essere superato dall'altro coniuge per non più di dieci anni.

La legge bielorusca specifica altresì che:

- i minori di età minima di 10 anni devono fornire il proprio consenso all'adozione (art. 13 del Protocollo di collaborazione; art. 130 del Codice e art. 25 del Regolamento);
- l'adozione internazionale di fratrie da parte di persone diverse di regola non è ammessa, ad eccezione dei casi in cui l'adozione risponde all'interesse dei minori; le fratrie possono essere separate se gli aspiranti genitori adottivi non insistono sul mantenimento della segretezza dell'adozione e si impegnano a non interferire nella comunicazione tra essi; in tali ipotesi, il giudice deve informare il minore adottato dell'esistenza di fratelli e sorelle e comunicargli il luogo in cui si trovano (art. 7 del Regolamento per le adozioni).

Passaggi della procedura

- la coppia dà l'incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale segue le pratiche relative all'adozione (art. 7 del Protocollo di collaborazione);
- l'ente autorizzato predispone un elenco di aspiranti genitori adottivi e lo trasmette alla CAI entro il 1° agosto di ogni anno; la CAI, entro il 1° ottobre, verificati i dati, trasmette l'elenco alle autorità bielorusse per il tramite dell'Ambasciata italiana, corredato della lettera di garanzia sul benessere dei minori diretta al Presidente della Repubblica di Bielorussia (artt. 8 e 9 del Protocollo di collaborazione);
- il CNA, entro tre mesi dalla ricezione dell'elenco, ne esamina i dati facendo particolare riferimento allo status giuridico per l'adozione internazionale e richiede alle Direzioni dell'istruzione presso i Comitati esecutivi regionali e al Comitato per

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

l'Istruzione presso il Comitato esecutivo del Comune di Minsk i consensi scritti all'adozione internazionale e ogni altra documentazione prevista dalla normativa bielorusa (art. 10 del Protocollo di collaborazione);

- entro tre mesi dalla ricezione dell'elenco da parte del CNA e prima dell'inserimento del minore nelle liste di adottabili, la coppia su invito del CNA, si reca per un primo soggiorno nella Repubblica di Bielorussia, nel corso del quale svolgono i colloqui con gli Organi di tutela e curatela del luogo di residenza del minore e con il CNA (art. 11 del Protocollo di collaborazione);
- Il CNA invia alla CAI, per il tramite degli enti autorizzati, il certificato relativo ad ogni singolo minore, con il quale attesta che questi è inserito nell'elenco suddetto, e il nominativo della coppia aspirante all'adozione. Per coloro che hanno compiuto dieci anni il certificato dà conto anche del loro consenso (art. 13 del Protocollo di collaborazione);
- l'ente autorizzato chiede alla CAI l'autorizzazione scritta al proseguimento della procedura di adozione; la CAI autorizza altresì il minore a fare ingresso e a risiedere in Italia dopo l'emanazione della sentenza di adozione nella Repubblica di Bielorussia; tale autorizzazione deve essere allegata a ogni pratica di adozione (art. 14 del Protocollo di collaborazione);
- l'ente autorizzato presenta all'Ambasciata la documentazione della coppia, debitamente autenticata e legalizzata in Italia, perché l'Ambasciata la inoltri a sua volta al CNA (art. 15 del Protocollo di collaborazione);
- l'Ambasciata italiana in Repubblica di Bielorussia, dopo aver ricevuto la documentazione della coppia, ne conferma la correttezza con riguardo alla redazione e legalizzazione entro un mese dalla ricezione emettendo ricevuta di registrazione, e la trasmette, per il tramite del Ministero degli Affari esteri, al CNA; il

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

- CNA esamina i documenti entro settantacinque giorni dalla ricezione il CNA esamina tutta la documentazione ricevuta; laddove vi fosse bisogno di ulteriore tempo per esaminare le pratiche, ne informa la CAI, che può chiedere le motivazioni dell'esigenza di proroga del termine (artt. 16 e 17 del Protocollo di collaborazione);
- la procedura prosegue davanti al Tribunale regionale del luogo di residenza del minore, e se questi si trova a Minsk davanti al Tribunale della Città di Minsk (art. 8 del Regolamento);
 - il Tribunale pronuncia la sentenza di adozione, che passa in giudicato dopo 15 giorni e che viene trasmessa in copia - unitamente ad ulteriore documentazione - dall'ente autorizzato alla CAI perché questa rilasci l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia; ricevute tali autorizzazioni, l'Ambasciata italiana rilascia il visto per l'ingresso e per la residenza al minore (art. 18 del Protocollo di collaborazione).

Post-adozione

L'ente autorizzato trasmette al CNA nella Repubblica di Bielorussia le relazioni concernenti l'integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza annuale per i cinque anni successivi all'adozione (art. 23 del Protocollo di collaborazione).

Normativa di riferimento

- [Protocollo di collaborazione](#) tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Istruzione della Repubblica di Bielorussia in materia di adozione dei cittadini minorenni della Repubblica di Bielorussia da parte dei cittadini della

SCHEDE PAESE CAI-IDI TEMPLATE

Repubblica Italiana, 30 novembre 2017. N.B: Il testo del Protocollo è attualmente in fase di revisione;

- [Codice del matrimonio e della famiglia della Bielorussia](#), n. 278-3, 9 luglio 1999;
- [Regolamento n. 122](#) del Consiglio dei ministri della Repubblica di Bielorussia sulla procedura per l'adozione internazionale e l'istituzione della tutela e della custodia internazionale dei minori, 31 gennaio 2007.

Link e allegati

- UN, Committee on the Rights of the Child, [Combined fifth and sixth periodic reports submitted by Bielorussia under article 44 of the Convention](#), due in 2017, CRC/C/BLR/5-6, 18 March 2019;
- UN, Committee on the Rights of the Child, [Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Bielorussia](#), CRC/C/BLR/CO/5-6, 28 February 2020.